

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere l'opposizione n. B 002 181 272 della ricorrente e respingere il ricorso n. 11 438 074 della controinteressata; in subordine, dichiarare che la ricorrente ha provato l'uso dei suoi marchi comunitari n. 5 208 418 e n. 5 208 201 ai fini dell'opposizione n. B 002 181 272 e rinviare la causa dinanzi alla quinta commissione di ricorso perché decida delle questioni derivanti da ciascuno dei citati marchi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; in ulteriore subordine, rinviare integralmente la causa alla quinta commissione di ricorso;
- condannare l'UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione della Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — adp Gauselmann/UAMI (Juwel)**(Causa T-31/16)**

(2016/C 106/48)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Juwel» — Domanda di registrazione n. 12 426 888

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 novembre 2015 nel procedimento R 2571/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non è applicabile né in relazione alla lettera b) né in relazione alla lettera c).
-